



# COMUNE DI PONTE DI LEGNO

*Provincia di Brescia*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 37 del 23/12/2024

ORIGINALE

Oggetto :	<b>REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D. LGS 175/2016 AL 31/12/2023.</b>
-----------	---

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **20.30**, presso questa Sede Municipale, a seguito di regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

COGNOME E NOME	FUNZIONE	PRESENZA
FAUSTINELLI IVAN	Sindaco	X
ZAMPATTI ANDREA	Consigliere	X
MORESCHI FERDINANDO	Consigliere	X
SAJEVA LAURA MARIA	Consigliere	X
PANCHIERI MATTEO	Consigliere	X
GUERINI STEFANO	Consigliere	assente
ZAMPATTI MARA	Consigliere	X
DELBONO LUCA	Consigliere	X
BULFERETTI FERRUCCIO	Consigliere	X
RIZZI MARIO	Consigliere	X
ZANOLETTI ELEONORA	Consigliere	X

Risultano presenti il Sindaco e n. 9 consiglieri comunali.

Partecipa l'Assessore esterno vicesindaco Pedretti Aurelio.

Partecipano altresì i Pro Sindaci Franceschetti Michele e Porcini Vittorio.

Assume la Presidenza il **Dott. Ivan Faustinelli** in qualità di **SINDACO** assistito dal **Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini**.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Consiglio Comunale, come sopra riunito, ha adottato il provvedimento entro riportato.

Il Sindaco illustra l'argomento ed espone le finalità della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune, diretta alla verifica sulla permanenza dei requisiti previsti dalla normativa, per il loro mantenimento.

Terminata l'introduzione dichiara aperto il dibattito.

Il Consigliere Rizzi Mario contesta anzitutto la superficialità dell'esposizione ed afferma che il tema meriterebbe un approfondimento maggiore. Ritiene che la gestione delle società partecipate non sia sufficientemente trasparente in merito alle modalità di scelta del personale e lamenta l'assenza, tra i documenti depositati, dei bilanci. Afferma di non avere alcuna preclusione nei confronti delle società, ma non altrettanto sul modo in cui le stesse sono gestite che è tutto fuorché trasparente. Ritiene che ciò sia in contrasto con la legge Madia che regola la materia. Ritiene che il documento sulla ricognizione delle società sia ogni anno più succinto.

Aggiunge quindi alcune considerazioni sui costi delle società e sui compensi degli organi di amministrazione, affermando di riscontrare una difformità di trattamento: cita a tal proposito la società la Siav che ha 1 dipendente e mezzo e gli amministratori hanno un'indennità di oltre 23 mila Euro. Ricorda che nel caso di società con un numero di amministratori superiore ai dipendenti le stesse devono essere dismesse.

Interviene di seguito la Consigliera Zanoletti Eleonora che lamenta la mancanza di bilanci delle società tra la documentazione all'esame dei Consiglieri e ritiene questa mancanza un elemento che impedisce lo svolgimento del ruolo di controllo da parte dei Consiglieri comunali.

Il Sindaco replica alle osservazioni dei Consiglieri, partendo da quest'ultimo punto, ed afferma che la verifica periodica è condotta sulla base della check list richiesta dalla Corte dei Conti e dalla stessa elaborata. Non è previsto l'invio dei bilanci delle società, che peraltro sono pubblici e si possono sempre richiedere, in quanto i dati oggetto di verifica sono riportati nel report allegato alla deliberazione.

Rispetto alle perplessità espresse dal Consigliere Rizzi, che fa notare sono state quasi analogamente espresse anche nel corso dell'assemblea dell'Unione dei Comuni, non si può non evidenziare che alla base delle stesse vi sia una certa preclusione nei confronti delle Società e in particolare della Società Sit Spa. Una società che ha un bilancio pubblico e addirittura approvato in seduta pubblica. Rispetto alle assunzioni le Società si sono dotate di regolamenti interni. I compensi degli organi di amministrazione dipendono dal tipo di società e di attività e/o conseguenti responsabilità in capo alle Società. Afferma in conclusione che non bisogna considerare i compensi ma i risultati conseguiti.

Quindi non essendovi altre richieste di intervento o dichiarazioni di voto,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Considerato** quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

**Richiamato** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione di Consiglio comunale n. 48 del 23/10/2017, provvedimento di cui il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P, ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 comma 612 della L. 190/2014;

**Visto** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**Atteso** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"* (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

**Considerato** che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**Valutate** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**Tenuto conto** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**Visto** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A, sul modello approvato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017;

**Dato atto** che l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.lgs. n. 267/2000, ed art. 10, T.U.S.P;

**Considerato** che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

**Considerato** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

**Rilevato** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**Rilevata** la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

**Tenuto conto** che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

**Preso atto** che, per quanto concerne le società a controllo pubblico interessate dall'alienazione ovvero da misure di razionalizzazione, il rapporto del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continuerà, a seguito della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento, con il subentrante ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario comunale – responsabile del servizio di amministrazione generale in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

**Preso atto** del parere favorevole ex art. 49, D.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione;

**Con voti** favorevoli n. 7, nessun astenuto, n. 3 contrari (Bulferetti Ferruccio, Rizzi Mario e Zanoletti Eleonora), resi per alzata di mano dai n. 10 consiglieri presenti e votanti;

#### **DELIBERA**

- 1) Di approvare **l'allegato A** alla presente deliberazione, sul modello approvato dalla deliberazione della Corte dei conti n. 19 del 19 luglio 2017 con oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i";
- 2) Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
- 3) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
- 4) Di dare atto che:
  - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i;


- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P;
  - che la presente deliberazione consiliare sia pubblicata nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale.
- 5) Di dichiarare, con successiva votazione e con il medesimo risultato della precedente (n. 7 favorevoli e n. 3 contrari), il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.lgs. n. 267/2000.

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Il sottoscritto Dott. Fabio Gregorini Segretario Comunale – Responsabile del Servizio Amministrativo esprime parere favorevole di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Fabio Gregorini*



### **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il sottoscritto Dott. Renato Armanaschi Responsabile del Servizio finanziario esprime parere favorevole di Regolarità Contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U.E.L. n° 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Dott. Renato Armanaschi*



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
Dott. Ivan Faustinelli



Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
(Art. 124 – comma 1 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

N. \_\_\_\_\_ pubblicazione

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che questa deliberazione è stata affissa in copia all'albo online il giorno 29/01/2025 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 29/01/2025 al 13/02/2025 ;

Il Funzionario Delegato  
Faustinelli Silvio



**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'albo pretorio on line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 29/01/2025 al 13/02/2025 ;
- è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, (art.134, comma3, del T.U. n.267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, li 29/01/2025

Il Segretario Comunale  
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell'art.3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.